



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 12/12/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARI

Indennità d'esproprio.

il dirigente

Premesso che:

Omissis

ORDINA

Art. 1

Si dispone, ai sensi dell'art. 26, I comma, del D.P.R. 321/2001, e ss.mm.ii., il pagamento di un acconto pari all'80% delle indennità di espropriazione in favore dei proprietari delle aree da espropriare che abbiano formalmente accettato le indennità provvisorie di espropriazione determinate con Decreto dirigenziale n. 8 del 10.05.2013, come specificate nell'Allegato A) Elenco particelle espropriande e relative indennità di espropriazione accettate, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si dispone, inoltre, di procedere al deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell'art. 26, 1 comma, e dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., delle indennità di espropriazione: ritualmente offerte e non accettate, come specificate nell'unito Allegato B) Elenco particelle espropriande e relative indennità di espropriazione non accettate, che, ugualmente forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 3

Le indennità di espropriazione da erogare in favore degli aventi diritto non sono: soggette alla ritenuta fiscale del 20%, prevista dall'art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii. per le zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/1968.

Art. 4

Un estratto della presente Ordinanza dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale, della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e delle disposizioni relative alla pubblicazione degli atti espropriativi, previste con: Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006.

Art. 5

Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle citate formalità di pubblicazione, se non è proposta da terzi opposizione per l'ammontare delle indennità provvisorie di espropriazione, rideterminate, ovvero per il pagamento delle stesse agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii. Qualora vi sia una tempestiva opposizione all'esecuzione della presente Ordinanza, l'Autorità espropriante ordinerà: il deposito delle indennità di esproprio accettate, e successivamente contestate, presso la Cassa DDYP., Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell'art. 26, comma 9, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.

Il Dirigente

Ing. Cataldo Lastella

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti